

# **REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO DA RECUPERO EVASIONE IMU E TARI AL PERSONALE E PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO ENTRATE E SVILUPPO ECONOMICO – ART. 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE 145/2018**

|   |   |
|---|---|
| Articolo 1 – Definizioni .....                                | 1 |
| Articolo 2 – Oggetto e finalità .....                         | 1 |
| Articolo 3 – Il fondo comma 1091 L.145/2018 .....             | 2 |
| Articolo 4 – Unità di progetto .....                          | 2 |
| Articolo 5 – Funzioni e attività oggetto dell'incentivo ..... | 2 |
| Articolo 6 – Criteri di ripartizione dell'incentivo .....     | 3 |

## **Articolo 1 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) “fondo comma 1091 L.145/2018” o “fondo”: il maggior gettito per imposte comprese sanzioni e interessi ed escluse le riscossioni effettuate tramite il “ravvedimento operoso”, tranne quelle che conseguono all'emissione di avvisi di liquidazione e/o di accertamento in tutto o in parte annullati dall'Ufficio ma che danno luogo comunque a debenza di imposta rilevata in sede di contraddittorio con la controparte, mediazione o conciliazione) relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e per TARI, accertato e riscosso nell'esercizio fiscale di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato - come definito dal comma 1091 della L. 145/2018, rispetto all'omologo dato dell'esercizio precedente;
  - b) “incentivo”: la quota parte del fondo destinata al trattamento accessorio del personale in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75
  - c) “Servizio Entrate e Sviluppo Economico”: il servizio, come risultante dalla macrostruttura del Comune di Fiesole, corrispondente all'espressione “uffici comunali preposti alla gestione delle entrate” e come definito dal comma 1091 della L. 145/2018
  - d) Unità di progetto: la struttura organizzativa temporanea come definita dall'art. 6 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui alla D.G.C. n. 170 del 22/09/2015

## **Articolo 2 - Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti norme legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo, nonché le modalità ed i criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione dell'incentivo economico è finalizzata a motivare e incentivare il personale interessato all'attività di accertamento e di riscossione dell'IMU e della TARI ed a promuovere l'efficienza e l'efficacia nel contrasto all'evasione, nell'accertamento, e

nell'esatta contabilizzazione.

### **Articolo 3 - Il fondo comma 1091 L.145/2018**

1. Il fondo corrisponde al 5% del maggiore gettito accertato e riscosso, a prescindere dal periodo di imposta e dall'anno di notifica degli avvisi di accertamento e degli avvisi di liquidazione e/o dei ruoli coattivi e/o ingiunzioni fiscali o altre procedure esecutive, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, facendo riferimento alla media del triennio precedente all'annualità di riferimento, risultante dal conto consuntivo approvato. E' compreso nel maggior gettito accertato e riscosso anche l'ammontare delle rate rimosse a fronte di attività di controllo esercitate in annualità precedenti e delle riscossioni in tema di TARI avvenuto per il tramite e/o con il supporto del gestore del servizio rifiuti e/o di agenti della riscossione.
2. esclusivamente negli anni 2023 e 2024, dato atto della impossibilità di considerare nel calcolo della media del triennio, le annualità 2020 e 2021 a causa delle esenzioni e agevolazioni legate all'emergenza covid, la media del triennio sarà calcolata secondo la seguente modalità:
  - a) per il 2023 il triennio di riferimento sarà composto dalle annualità 2018 2019 e 2022;
  - b) per il 2024 il triennio di riferimento sarà composto dalle annualità 2019 -2022- 2023
3. Dal precedente conteggio sono escluse le riscossioni effettuate tramite il "ravvedimento operoso" tranne quelle che conseguono all'emissione di avvisi di liquidazione e/o di accertamento in tutto o in parte annullati dall'Ufficio ma che danno luogo comunque a debenza di imposta e/o accessori (anche per annualità diverse da quella o quelle oggetto di controllo), rilevata in sede di contraddittorio con il contribuente, oppure mediante definizione per adesione, mediazione o conciliazione).
4. Il 15% del fondo di cui al precedente comma 1 è destinato al potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Entrate e Sviluppo Economico.
5. L'85% del fondo di cui al precedente comma 1 è destinato al trattamento accessorio del personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP.

### **Articolo 4 – Unità di progetto**

1. L'unità di progetto, destinataria dell'incentivo in oggetto, viene istituita dal Responsabile del Dipartimento Risorse che ne individua i componenti tra il personale assegnato al Servizio Entrate e Sviluppo Economico ed il personale che espleta attività volte al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 comma 1091 L. 145/2018 con particolare riferimento agli addetti alla contabilizzazione ed alle notifiche

### **Articolo 5 - Funzioni e attività oggetto dell'incentivo**

1. Le funzioni e le attività oggetto degli incentivi sono definite con il provvedimento di istituzione dell'Unità di progetto e specificate nel dettaglio con provvedimento del responsabile dell'Unità di progetto.

## **Articolo 6 - Criteri di ripartizione dell'incentivo**

1. La percentuale del fondo destinata al trattamento accessorio è ulteriormente ripartita tra il personale coinvolto in base a criteri predeterminati, in base alle attività individuate e svolte effettivamente ed è preferibilmente concertata con il personale coinvolto nel progetto.
2. In sede di assegnazione degli obiettivi vengono predeterminati i criteri per accedere al trattamento accessorio per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del piano della performance.
3. La determinazione dell'importo da liquidare pro-capite viene effettuata sulle somme riscosse e non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento, al netto delle sanzioni, degli interessi e delle spese postali e/o di notifica.
4. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita mediante contrattazione integrativa.
5. L'incentivo attribuito non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale.
6. Eventuali quote del fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.